

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Appare ragionevole affermare che il canone di affitto dichiarato nel contratto del 1/1/2009 tra Aram e Elfi Immobiliare sia totalmente sovradimensionato, il risultato di una sovrapprezzazione volta a fare apparire nei confronti della Regione Siciliana costi – peraltro notevolmente – superiori a quelli realmente sostenuti, con conseguente distrazione per appropriazione delle maggiori somme. A tal fine è sufficiente constatare che Elfi Immobiliare, per l'affitto dei locali ha corrisposto un canone di affitto di 24.000,00 euro iva inclusa, a fronte di quello di 55.000 euro dichiarato, il giorno dopo, nel contratto di subaffitto tra Elfi e Aram.

Ovviamente non esiste alcuna plausibile e lecita ragione per la quale l'Aram avrebbe dovuto assoggettarsi ad una maggiorazione del canone di oltre il 100%. Peraltro la sostanziale contestualità dei contratti, che recano la stessa data, è circostanza univocamente indicativa della deliberata premeditazione dell'operazione: nel momento in cui Elfi stipulava il contratto con Principato Giuseppe, già era stata progettata la stesura del conseguente contratto tra Elfi ed Aram.

Né giova a giustificare l'iperbolica lievitazione del canone la circostanza che i locali siano stati subaffittati come "attrezzati".

Premesso che non risulta presente alcuna stima del valore del materiale, né tanto meno una raccolta di preventivi indipendenti, come sarebbe stato necessario e riconosciuto dello stesso Sauta, appare, innanzitutto, evidente che l'attrezzatura elencata nell'allegato al contratto d'affitto non può avere un valore di noleggio pari a 31.000 euro, anzi, a ben vedere, non ha neppure un valore d'acquisto di tale consistenza. La circostanza è documentalmente confermata alla luce della vicenda e delle considerazioni di cui al **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** Come più dettagliatamente si dirà appresso, infatti, in base alla documentazione acquisita e consegnata dagli stessi indagati a seguito di ordine di esibizione, risulta che alla data del 2/1/2009 la Elfi Immobiliare disponeva unicamente di arredi presi a noleggio (peraltro da Sicilia Service) al canone di € 30.000. Detti arredi sono stati impiegati per attrezzare, in via principale, la sede di Catania, come si evince dal prospetto sotto riportato, quindi le sedi di Palermo, Agrigento e Messina. Evidente, pertanto, che il valore locativo annuale degli arredi destinati alla sede di Agrigento mai avrebbe potuto superare la quarta parte di 30.000 euro.

A riprova di ciò, del resto, basti constatare che il materiale di cui, secondo il contratto di locazione, sarebbe stato dotato l'immobile, è sostanzialmente corrispondente a quello descritto nel contratto relativo all'anno successivo. Malgrado ciò nel 2010 il canone da € 55.000,00 del 2009 veniva ridotto a 36.000. Entità che non si giustificerebbe con la normale svalutazione degli arredi: di talché deve ritenersi che già nel 2009 il canone praticato fosse notevolmente superiore al valore reale del bene.

Tra l'altro, come già osservato, la circolare assessoriale 11 giugno 2004, n. 6 impone espressamente separati contratti per affitto locali e noleggio attrezzature, non essendo ammissibile l'affitto di locali attrezzati con unico canone comprensivo di affitto e noleggio attrezzature.

Può, pertanto, ragionevolmente affermarsi che l'enorme maggiorazione operata sul canone di locazione, fosse finalizzata a consentire da parte dei protagonisti l'appropriazione di denaro pubblico destinato all'organizzazione dei corsi, facendo apparire costi in realtà non sostenuti. Infatti non può ritenersi che il maggiore canone sia frutto semplicemente di una gestione economica poco accorta: il contratto è riconducibile, sostanzialmente, al medesimo soggetto che compare contemporaneamente come conduttore e sub-locatore: come sopra osservato, l'operazione è intercorsa tra enti sostanzialmente riconducibili alla medesima persona del Sauta Elio, il quale contemporaneamente rivestiva la carica di presidente (o comunque legale rappresentante) dell'Aram e di amministratore (oltre che titolare dell'intero capitale sociale) della Elfi Immobiliare. Inoltre per ottenere la maggiorazione del canone

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

viene posta in essere una condotta palesemente artificiosa, che non trova altra spiegazione se non nell'intento fraudolento.

Il significato dell'operazione appare, dunque, allo stato univoco: può ragionevolmente ritenersi, infatti, che la locazione fosse fin dall'inizio diretta alla Aram – come si evince dallo stesso schema contrattuale nel quale l'ARAM viene menzionata espressamente – e che la Elfi abbia fatto solo da schermo allo scopo di fare apparire, nei confronti della Regione Siciliana, come maggiore il canone di locazione, sì da consentire di lucrare la differenza, che, infatti, in tal modo veniva incamerata dalla Elfi Immobiliare, società direttamente riconducibile a Sauta Elio, al tempo stesso presidente dell'ARAM.

Mediante tale operazione fraudolenta, dunque, l'Aram ha giustificato nei confronti della Regione Siciliana costi notevolmente superiori a quelli realmente sostenuti, e posti a carico del finanziamento pubblico. Si è sopra osservato che quanto meno € 51.120,00 sono stati imputati a costi finanziati dalla Regione. Ragionevolmente anche la residua quota di € 3.880,00 è stata imputata ad un qualche progetto finanziato dalla Regione, sebbene dalla incompleta documentazione pervenuta non risulti agevole individuarlo. Tale importo, comunque, come sopra osservato, è stato certamente corrisposto da Aram a Elfi. Dal momento che Aram non dispone di altre risorse diverse da quelle erogate a titolo di finanziamento dei progetti formativi dalla Regione Siciliana, deve concludersi che anche tale importo è stato corrisposto avvalendosi abusivamente delle risorse pubbliche, o comunque coperto mediante tali risorse, risorse che sono vincolate ai costi reali relativi ai progetti approvati e che devono essere restituite all'ente pubblico nel caso non vengano impiegate o vengano impiegate a fronte di costi non riconosciuti.

Ne discende la sussistenza dei reati contestati ai capi 6 e 7 dell'ordinanza del 9 luglio.

§ 12.6.1 (Capi 8, 9 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Agrigento via Regione Siciliana n.51/B

Come anticipato, per l'anno 2010, benchè il contratto di cui al § 12.6 fosse stato previsto per una durata di sei anni, veniva stipulato un nuovo contratto di affitto per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2015. Infatti con contratto datato 2 gennaio 2010, ma registrato in Messina il 29.4.2010, la società Elfi Immobiliare, questa volta rappresentata da Feliciotto Graziella (nel frattempo subentrata al Sauta), subaffittava alla ARAM l'immobile già descritto al § 12.6, questa volta al canone di €. 30.000,00 oltre iva, dunque con una maggiorazione di soli €. 10.000 rispetto al canone di affitto.

Anche in questo caso il locale veniva descritto come attrezzato mediante gli arredi elencati nell'allegato al contratto, arredi che appaiono sostanzialmente corrispondenti a quelli descritti nel contratto dell'anno precedente.

Il canone, stando alla contabilità acquisita, veniva puntualmente corrisposto e fatturato mediante 4 fatture, emesse tra il maggio 2010 ed il dicembre 2010, per un importo di €. 30.000,00 oltre iva, indicato come riscosso. L'assenza in atti della documentazione relativa ai progetti formativi approvati a favore dell'ente a partire dal 2010 (progetti di cui pure il consulente del pubblico ministero da contezza) non consente di specificare a quale progetto siano stati imputati i predetti costi. Dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta l'avvenuto pagamento delle fatture, da parte dell'ARAM, mediante bonifico effettuato sul c/c 1000/1298 acceso da Elfi presso l'istituto Sanpaolo.

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO PROGETTI
n. 3 del 3.5.2010	12.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Agrigento	no bonifico valuta 3/5/2010
n. 4 del 22.6.2010	6.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Agrigento	no bonifico valuta 22/6/10
n. 10 del 2.8.2010	6.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Agrigento	no bonifico valuta 19/8/10

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

n. 16 del 16.12.2010 12.000,00 affitto locali attrezzati sede di Agrigento dal 1/9-31/12/10 no bonifico valuta 20/12/10

Venivano, altresì, riscontrate ulteriori 3 fatture inerenti al canone del 2011, emesse fino al maggio 2011 per un ulteriore importo di €. 13.680,56 oltre i.v.a.

In merito al contratto in questione, all'atto dell'acquisizione della documentazione, in data 12/3/2013, Moscato Giovanni, delegato dal Sauta, affermava che la Regione Siciliana non aveva ancora effettuato la revisione contabile relativa ai sottostanti progetti formativi inerenti all'anno 2011.

Anche in questo caso può affermarsi che il canone di locazione dichiarato nel contratto del 2/1/2010 sia stato artatamente maggiorato allo scopo di rappresentare costi maggiori di quelli reali grazie all'interposizione della Elfi Immobiliare. In merito è sufficiente constatare che Elfi Immobiliare, per l'affitto dei locali ha corrisposto un canone di affitto di 24.000,00 euro iva inclusa, a fronte di quello di 36.000 euro dichiarato nel contratto di subaffitto tra Elfi e Aram ed effettivamente corrisposto da quest'ultima.

Ovviamente non esiste alcuna plausibile e lecita ragione per la quale l'Aram avrebbe dovuto assoggettarsi ad una maggiorazione del canone di circa il 50%. Né giova a giustificare la lievitazione del canone la circostanza che i locali siano stati subaffittati come "attrezzati". In proposito è sufficiente richiamare quanto osservato al § 12.6 in merito al medesimo immobile, potendosi concludere che gli arredi di cui il locale sarebbe stato dotato non avrebbero potuto raggiungere un valore locativo di 12.000 euro.

Tra l'altro, come già osservato, la circolare assessoriale 11 giugno 2004, n. 6 impone espressamente separati contratti per affitto locali e noleggio attrezzature, non essendo ammissibile l'affitto di locali attrezzati con unico canone comprensivo di affitto e noleggio attrezzature.

Può, pertanto, ragionevolmente affermarsi che la maggiorazione operata sul canone di locazione, fosse finalizzata a consentire da parte dei protagonisti l'appropriazione di denaro pubblico destinato all'organizzazione dei corsi, facendo apparire costi in realtà non sostenuti. Infatti non può ritenersi che il maggiore canone sia frutto semplicemente di una gestione economica poco accorta: il contratto è riconducibile, sostanzialmente, al medesimo soggetto che compare contemporaneamente come conduttore e sub-locatore: come sopra osservato, l'operazione è intercorsa tra enti sostanzialmente riconducibili alla medesima persona del Sauta Elio, il quale contemporaneamente rivestiva la carica di presidente (o comunque legale rappresentante) dell'Aram e, attraverso la moglie, di amministratore (oltre che titolare dell'intero capitale sociale) della Elfi Immobiliare. Inoltre per ottenere la maggiorazione del canone è stata posta in essere una condotta palesemente artificiosa che non trova altra spiegazione se non nell'intento fraudolento.

Il significato dell'operazione appare, dunque, allo stato univoco: può ragionevolmente ritenersi, infatti, che la locazione fosse fin dall'inizio diretta alla Aram e che la Elfi abbia fatto solo da schermo allo scopo di fare apparire, nei confronti della Regione Siciliana, come maggiore il canone di locazione, sì da consentire di lucrarne la differenza, che, infatti, in tal modo veniva incamerata dalla Elfi Immobiliare, società direttamente riconducibile a Sauta Elio, al tempo stesso presidente dell'ARAM.

Come detto non risulta in atti il giornale per la registrazione delle operazioni contabili relativo ai progetti formativi approvati a partire dal 2010, sicché, per quanto appaia ovvio, non può essere affermato in termini di certezza che le quote di canone siano state rappresentate all'amministrazione regionale. Né, del resto, è noto se e in che misura il consuntivo sia stato approvato dalla Regione. In assenza di tali dati, pertanto, non appare possibile definire il reato di truffa.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Resta, tuttavia, il fatto che detti canoni sono stati integralmente corrisposti da Aram a Elfi Immobiliare. Dal momento che Aram non disporrebbe di risorse proprie, ma unicamente delle somme erogate dalla Regione a titolo di finanziamento dei progetti formativi e delle eventuali anticipazioni bancarie sulle erogazioni dei fondi regionali, deve concludersi che detti pagamenti siano stati effettuati abusando del denaro pubblico, stornato illecitamente e, comunque, per costi non reali. Ne discende, comunque, la sussistenza del reato di cui al capo 8) dell'ordinanza del 9 luglio.

§ 13 Noleggi

Tra le spese poste a carico della Regione, come si legge nel Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013 – Versione 4 elaborato dal Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, rientrano, tra l'altro, *il noleggio e il leasing di attrezzature previste per la realizzazione del progetto*. Si precisa, in particolare, che *ai sensi dell'articolo 11 c. 2 del Regolamento 1081/2006, non sono ammissibili al contributo del FSE le spese sostenute per "l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni". Sono ammessi i costi di affitto delle attrezzature impiegate integralmente per le attività connesse allo svolgimento del corso. Nel caso di attrezzature utilizzate in quota parte, il costo dovrà essere inserito tra i costi indiretti (voce C1.8). La tipologia di attrezzature dovrà essere congrua con le esigenze del corso ed il costo relativo dovrà essere compatibile con i prezzi di mercato. È altresì ammissibile il leasing, a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio) o in rapporto all'acquisizione in proprietà del bene stesso, qualora ne sia consentito l'acquisto. Nel caso del leasing la durata deve corrispondere alla durata del progetto, ed essere utilizzata in maniera esclusiva per il progetto oggetto di finanziamento. Nel caso di attrezzature prese in leasing e utilizzate in quota parte, il costo dovrà essere inserito tra i costi indiretti (voce C1.8). Pertanto, l'ente beneficiario sia nel caso di noleggio che di leasing dovrà preliminarmente acquisire almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti: la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto con contratto di locazione semplice/noleggio dello stesso bene per lo stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a valore corrente di mercato del bene stesso. Sono esclusi dal riconoscimento gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al contratto di leasing. Possono essere imputati i costi relativi alla licenza d'uso software per la durata del progetto formativo. Nell'ipotesi dell'acquisto, verrà riconosciuta la quota di ammortamento; nell'ipotesi di leasing verranno riconosciuti i canoni relativi al periodo di utilizzo; nel caso di acquisto con espresso riferimento all'attività finanziata, che dovrà risultare quindi nella fattura di acquisto e nelle relative licenze d'uso, sarà riconosciuto il costo di acquisto per intero. In quest'ultima ipotesi il software non potrà essere utilizzato per altre attività a carattere privatistico, mentre potrà essere utilizzato per attività formative negli anni successivi a costo zero (ad eccezione del costo relativo agli aggiornamenti dello stesso). Il software deve essere un prodotto originale, chiaramente identificato e descritto ed eventualmente coperto da copyright. Nei casi consentiti di acquisizione delle attrezzature tramite leasing, deve esserne mantenuta la destinazione d'uso per almeno cinque anni.*

Del resto la circolare dell'11.6.2004 n. 6 ("Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi") dell'Assessorato Regionale Lavoro e Formazione Professionale, analogamente, dispone che ai fini del noleggio di attrezzature: *l'ente beneficiario dovrà preliminarmente acquisire almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti: la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto con contratto di locazione sempli-*

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

ce/noleggio dello stesso bene per lo stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a valore corrente di mercato del bene stesso.

Dunque, per quel che qui interessa, ai fini del noleggio o del leasing il costo dovrebbe essere compatibile con i prezzi di mercato e l'ente dovrebbe munirsi preventivamente di almeno tre preventivi – ovviamente indipendenti – che procedano anche al raffronto tra canone di noleggio e costo di acquisto del medesimo bene a valore corrente di mercato.

§ 13.1 (Capi 33, 34 ordinanza del 9/7/2013) – noleggi da Centro Servizi 2000 s.r.l.

Come riscontrato dal consulente del pubblico ministero, la Lumen, asseritamente allo scopo di potere svolgere l'attività formativa ed in relazione ai singoli corsi, tra il settembre 2005 ed il gennaio 2012 avrebbe stipulato con la Centro Servizi 2000 s.r.l. 13 contratti di noleggio di attrezzature per un onere complessivo di €. 218.373,00, nella maggior parte dei casi senza ricorrere – o comunque senza documentarne il ricorso – a gare informali ed all'acquisizione di preventivi indipendenti. Inoltre, nel caso in cui i preventivi sono presenti, gli stessi sono per lo più riconducibili a ditte riferibili a Lo Presti Natale, soggetto che, come si è visto, risulta legato al Sauta e presso il quale, nella maggior parte dei casi, la Centro Servizi si sarebbe rifornita per acquistare il materiale da noleggiare alla Lumen.

In proposito Schirò Elena, quale legale rappresentante della LUMEN, escussa a sommarie informazioni (dunque senza le garanzie di legge) in data 20/7/2011, tra l'altro, affermava: «... per lo svolgimento dei corsi abbiamo preso a noleggio sia mobili che attrezzature dalla società Centro Servizi 2000. La scelta su tale società è stata effettuata dopo la richiesta e presentazione di tre preventivi. Ogni anno, poco prima dell'avvio dei corsi, richiediamo sempre tre preventivi per il noleggio del materiale di cui sopra... la L.U.M.E.N. non ha mai subaffittato né locali né attrezzature, ad eccezione di un comodato d'uso a titolo gratuito a favore dell'Ente di Formazione Professionale Job & Service il cui legale rappresentante è tale Costa Laura Santa...».

Di seguito si riporta il prospetto dei contratti quale ricavato dalla relazione del consulente del pubblico ministero e dal prospetto allegato all'informativa del 12/8/2011 della Sezione PG della Polizia di Stato, nonché dalla copia dei contratti:

	DATA STIPULA	CENTRO SERVIZI RAPPRESENTATA DA	LUMEN RAPPRESENTATA DA	PERIODO LOCAZIONE	CANONE DI LOCAZIONE	SEDE DI UTILIZZO	PROGETTO DI RIFERIMENTO ESPRESSAMENTE INDICATO IN CONTRATTO
1	1-set-05	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	1/9/05 - 30/4/06	€ 43.200,00 +iva (51.840)	Messina (v.le P. Umberto)	1999.IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/530 - 531 - 532 479
2	2-mag-06	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	30/5/06 - 30/6/07	€ 33.205,00	Messina (v.le P. Umberto)	1999.IT.16.PO.011/3.12/7.2.4/199
3	20-giu-06	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	20/6/06 - 29/12/06	€ 14.800,00	Patti (v. Playa)	IF2006H0274 prof. 2006 - Addetto alla ristorazione
4	1-feb-07	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	1/2/07 - 31/20/7/12/07	€ 20.520,00	Messina (v.le P. Umberto)	IF2007A0236 (formazione per disoccupati) - IF2007C0326 (formazione settore sociale)
5	20-lug-07	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	23/7/07 - 20/10/07	€ 1.400,00	Randazzo	PROF 1999.IT.16.1.PO.011/4.08/2.19/00924
6	20-lug-07	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	23/7/07 - 20/10/07	€ 5.500,00	Patti (v. Playa)	PROF 1999.IT.16.PO.011/4.08/2.19/00925
7	20-lug-07	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	23/7/07 - 20/10/07	€ 6.000,00	Messina	PROF 1999.IT.16.PO.011/4.08/2.19/00927
8	20-lug-07	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	23/7/07 - 20/10/07	€ 6.000,00	S. Stefano di Camastra	PROF 1999.IT.16.PO.011/4.08/2.19/00926
9	1-feb-08	Schirò Chiara	Schirò Elena	1/2/08 - 31/12/08	€ 28.170,00	Messina (v. P. Umberto)	IF2008A0130 - IF2008C0290
1	15-apr-	Schirò Chiara	Schirò Elena	15/4/09 - 31/12/09	€ 10.080,00	Messina (v. P. Umberto)	IF2009A0139 - IF2009C0290

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari

0	09		na			P. Umberto)
1	1-giu-11	Giunta Roberto	Schirò Ele- na	1/6/11 – 30/9/11	€ 5.800,00	Messina IF2011B0056 e IF2011A0413
1	1-ott-11	Giunta Roberto	Schirò Ele- na	1/10/11 – 31/12/11	€ 4.350,00	Messina IF2011B0056 e IF2011A0413
1	1-gen-12	Giunta Roberto	Schirò Ele- na	1/1/12 – 31/12/12	€ 23.208,00	Messina progetti con sede formativa in Messina
3				TOTALE	€ 218.373,00	

Contrariamente a quanto dichiarato da Schirò Elena, solo con riferimento ai contratti di cui ai nn. 2, 3, 9 e 10 risulterebbero allegati anche preventivi di comparazione: in relazione al contratto sub 2) sarebbe allegato un preventivo di Eureka forniture²³⁸, nonché un preventivo della Plain Assistance di Lo Presti Natale per €. 30.730 per noleggio e €. 2.475 per manutenzione; in relazione al contratto sub 3) sarebbero allegati preventivi della Plain Assistance di Lo Presti Natale, nonché della Na.Pi. Service srl (cioè il medesimo Lo Presti Natale); in relazione al contratto sub 9) sarebbero allegati i preventivi di Store Messina s.a.s. e di Plain Assistance di Lo Presti Natale; in relazione al contratto sub 10) sarebbero allegati i preventivi di Plain Assistance di Lo Presti Natale e di Store Messina s.a.s.

Secondo quanto relazionato dal consulente del pubblico ministero, a richiesta della Guardia di Finanza, la Centro Servizi 2000 s.r.l., allo scopo di documentare l'esistenza e la disponibilità del materiale noleggiato, avrebbe consegnato 34 fatture d'acquisto, relative a materiale vario, emesse tra il 16/6/2005 ed il 15/11/2011 dalle aziende fornitrici che, manco a dirlo, si individuano principalmente nella Napi Service e nella Plain Assistance, cioè aziende riconducibili a Lo Presti Natale, nonché nel Consorzio Noè. Inoltre, come risulta dal verbale del 18/2/2013, la medesima società, per il tramite di Giunta Roberto, consegnava un *prospetto riepilogativo delle attrezzature acquistate ... con l'indicazione delle relative fatture d'acquisto riportate nei contratti di noleggio esibiti in data 8/2/2013*, cioè un prospetto elaborato dalla stessa società con indicazione della provenienza dei beni oggetto di ciascun contratto di noleggio, con indicazione delle fatture di acquisto dei medesimi.

Quanto alle prime due aziende si è detto dei rapporti esistenti tra il Sauta ed il Lo Presti. Peraltro dubbia appare l'attendibilità delle fatture emesse da quest'ultimo. In proposito, per esempio, estremamente significativa appare la conversazione intercettata il 27/11/2012 tra il Sauta ed il medesimo Lo Presti²³⁹. Nell'occasione, infatti, il Lo Presti contattava tale Costa Maria Cristina, dipendente dello studio commerciale Galletti – che evidentemente si occupava di attività concernenti la tenuta della contabilità delle aziende riconducibili al Lo Presti – chiedendo notizie in ordine alle verifiche in corso da parte della Guardia di Finanza («Ma Plain..., cosa stanno controllando? Napi Sicilia?»). Quindi si intratteneva al telefono con il Sauta, che si trovava in compagnia della Costa presso lo studio del commercialista.

Nell'occasione il Sauta chiedeva all'interlocutore di modificare la data di emissione di una fattura da 20.000 euro («ascoltami .. eh vedi che devi annu.. annullare la fattura dell'altro giorno... la devi fare come ehm...sul 2011, la devi fare... quella dei 20.000 dell'altro giorno»); quindi, di fronte alle os-

²³⁸ Il preventivo, datato 11/1/2006 ed apparentemente proveniente dalla ditta "Eureka !" di Messina, è relativo al noleggio e manutenzione delle seguenti apparecchiature: n. 8 postazioni biposto norma L. 626; N. 15 poltroncine dattilo su ruote, schienale alto e braccioli; n. 1 fotocopiatrice digitale a colori; n. 11 pc con tastiera, mouse, monitor LCD 17" sistema operativo Windows e Office – multimediali; n. 6 stampanti laser f.to A4; n. 1 scrivania e poltroncina per postazione docente; n. 2 scrivanie e poltroncine per postazioni personale amministrativo; n. 1 videoproiettore; n. 1 telefax; n. 1 lavagna luminosa da tavolo; n. 1 lavagna a fogli mobili; n. 1 TV color DVD plasma 32". Il tutto per un costo di noleggio relativo al periodo 1/3/2006 – 30/6/2007 pari a €. 34.500,00 oltre iva, oltre € 3.500,00 + iva per manutenzione.

²³⁹ conversazione progressivo n. 334 del 27.11.2012 delle ore 20:17:00 (R.I.T. P.M. n. 1008/12) in uscita dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso ad LO PRESTI Natale, diretta all'utenza telefonica omissis in uso a COSTA Maria Cristina (dipendente dello studio Galletti)

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

servazioni dell'interlocutore — il quale sottolineava come ormai la fattura, evidentemente giustificata per operazioni di pulizia, fosse stata emessa, e come egli non avesse più partite aperte per il 2011 («*eh ma quella sulle pulizie l'abbiamo fatta... che cosa cambio? L'incasso?... e non nati del 2011 io aperte... 2011 non ho partite aperte io... ho tutto 2012*») — insisteva, pretendendone la modifica («*eh va bè la cambi! se puoi... no certo lo devi mettere come chiusura del duemila...cosa straordinaria del 2011... la fai come cose straordinarie.. come che cazzo ne so... come saldi, come dei precedenti, sul 2011 la dobbiamo fare*»).

Ragionevole ritenere che la richiesta del Sauta fosse rivolta alla falsificazione di una fattura, evidentemente già emessa per operazioni in tutto o in parte inesistenti e destinata a giustificare un esborso. Del pari inquietante che tale conversazione si svolgesse dinanzi alla dipendente dello studio commerciale; circostanza che legittima il sospetto di una complicità del tenutario delle scritture.

Come detto altra importante fornitrice degli arredi asseritamente impiegati da Centro Servizi per il noleggio è il Consorzio Noè, cui si riferisce la prima fornitura per il grosso delle attrezzature.

Come evidenziato dal consulente del pubblico ministero tale Consorzio sarebbe rappresentato da tale Favazzo Carmelo, singolarmente il medesimo Favazzo Carmelo che sarebbe stato anche presidente del consiglio direttivo della Lumen fino al 17/6/2005 (venendo sostituito dalla Cannavò Concetta), nonché dipendente del medesimo ente dal 15/7/2005 al 10/7/2006. Secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero, inoltre, fino alla data del 21/6/2005 (stando alle annotazioni presso i registri della Camera di Commercio) la Lumen Onlus avrebbe avuto sede in Patti, nella via dugliano, cioè al medesimo indirizzo della sede del predetto Consorzio Noè. Le ragioni che hanno condotto alla asserita acquisizione delle attrezzature in parola sono state esaminate al § 6.1.4.

A quest'ultimo consorzio, inoltre, la Lumen avrebbe conferito un primo incarico di consulenza per un compenso di 31.000 euro (anch'esso deve ritenersi gravante sulle casse pubbliche) liquidato il 17/2/2009, ed un secondo incarico di consulenza per un corrispettivo annuo lordo di €. 19.400,00 per il periodo 1/1/2008 – 31/12/2011. Infine, a quanto pare, detto ente non consisterebbe in un'azienda di arredi o di forniture, ma in una struttura operante nel settore della formazione, come incidentalmente rilevato dalla PG operante. Se ne desume che la consistente attrezzatura ceduta a Centro Servizi (scrivanie, sedie, mobili, computer, scanner, lavagne, ecc.) non fosse nuova, ma usata. Malgrado ciò i prezzi indicati in fattura sembrano riferirsi a prodotti nuovi. In proposito deve richiamarsi quanto osservato al § 6.1.4 in ordine ai rapporti tra Lumen, Favazzo Carmelo e Consorzio Noè quali emersi nel prosieguo delle investigazioni.

Ragionevole, dunque, dubitare della effettività dei costi rappresentati dalle fatture medesime.

In ogni caso di seguito si riporta il prospetto delle fatture come rilevabile dalla relazione del consulente del pubblico ministero e dalla documentazione successivamente trasmessa.

n.	n. fattura	data fattura	Fornitore di Centro servizi 2000	imponibile	IVA	totale	sub totale
1	7	16-giu-05	Consorzio Noè	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 60.000,00	60.000,00
2	456	5-set-05	Plain Assistance di Lopresti Natale	€ 1.050,00	€ 210,00	€ 1.260,00	
3	457	5-set-05	Plain Assistance di Lopresti Natale	€ 1.050,00	€ 210,00	€ 1.260,00	
4	673	14-dic-05	Plain Assistance di Lopresti Natale	€ 300,00	€ 60,00	€ 360,00	62.880,00
5	1	20-apr-06	Napi Service srl	€ 2.070,00	€ 414,00	€ 2.484,00	
6	315	19-mar-06	PC Service	€ 3.629,68	€ 725,94	€ 4.355,62	
7	330	21-mar-06	PC Service	€ 3.150,95	€ 630,19	€ 3.781,14	
8	316	16-mar-06	PC Service	€ 1.500,03	€ 300,01	€ 1.800,04	
9	2	20-apr-06	Napi Service srl	€ 6.800,00	€ 1.360,00	€ 8.160,00	83.460,80
10	785	10-lug-06	PC Service	€ 765,00	€ 153,00	€ 918,00	84.378,80

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

11	159	4-set-07	Link srl	€ 500,00	€ 100,00	€ 600,00	
12	48	5-set-07	Napi Service srl	€ 8.114,00	€ 1.622,80	€ 9.736,80	
13	49	5-set-07	Napi Service srl	€ 950,00	€ 190,00	€ 1.140,00	
14	51	25-set-07	Napi Service srl	€ 550,00	€ 110,00	€ 660,00	
15	61	21-nov-07	Napi Service srl	€ 1.152,00	€ 230,40	€ 1.382,40	97.898,00
16	3	2-gen-08	Napi Service srl	€ 732,50	€ 146,50	€ 879,00	
17	NC 9	10-gen-08	Napi Service srl	-€ 120,00	-€ 24,00	-€ 144,00	
18	13	7-feb-08	Napi Service srl	€ 160,00	€ 32,00	€ 192,00	
19	18	25-feb-08	Napi Service srl	€ 8.804,00	€ 1.760,80	€ 10.564,80	
20	19	25-feb-08	Napi Service srl	€ 4.358,13	€ 871,63	€ 5.229,76	
21	59	27-mag-08	Napi Service srl	€ 846,00	€ 169,20	€ 1.015,20	
22	149	4-dic-08	Napi Service srl	€ 3.643,90	€ 728,78	€ 4.372,68	
23	50	29-dic-08	N 4 com srl	€ 1.074,95	€ 214,99	€ 1.289,94	121.297,38
24	86	28-ott-09	Napi Service srl	€ 4.040,54	€ 808,11	€ 4.848,65	126.146,03
25	22	4-mag-10	Idroimpianti	€ 1.400,00	€ 280,00	€ 1.680,00	
26	111	17-giu-10	Napi Service srl	€ 450,00	€ 90,00	€ 540,00	
27	129	1-lug-10	Napi Service srl	€ 8.268,80	€ 1.653,76	€ 9.922,56	
28	120	14-lug-10	Calcservice srl	€ 774,37	€ 154,87	€ 929,24	
29	221	13-mag-10	PC Service	€ 308,33	€ 61,67	€ 370,00	
30	13	28-mag-10	Sil.Mar	€ 840,00	€ 168,00	€ 1.008,00	140.595,83
31	59	17-giu-11	Napi Service srl	€ 1.758,40	€ 351,68	€ 2.110,08	
32	553	17-giu-11	Plain Assistance di Lopresti Natale	€ 240,00	€ 48,00	€ 288,00	
33	97	28-lug-11	Napi Service srl	€ 201,00	€ 40,20	€ 241,20	
34	176	15-nov-11	Napi Service srl	€ 2.650,00	€ 556,50	€ 3.206,50	146.441,61
Totale				€ 122.012,58	€ 24.429,03	€ 146.441,61	

Allo stato deve darsi per scontato, secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero, che le fatture sopra elencate documentino tutto il materiale oggetto dei conseguenti contratti di noleggio, talché deve ritenersi che alla data del 15/11/2011 la Centro Servizi disponesse di materiali (arredare attrezzature) per un valore di acquisto, comprensivo di iva, non superiore a € 146.000,00 circa. Balza immediatamente agli occhi il contrasto tra tale valore, corrispondente al prezzo di acquisto della merce data in noleggio – valore, peraltro, riferibile ad acquisti spalmati su circa sei anni, dunque in gran parte non più attuale – e l'importo dei canoni di noleggio complessivamente riscossi, pari a euro 218.373, cioè quasi il doppio del valore della merce.

Il consulente del pubblico ministero ha ritenuto, nel loro complesso, i costi di noleggio rappresentati nel corso dei sei anni come eccessivi, maggiorati del 50%-100% rispetto al valore di noleggio di mercato. Tale valutazione, per quanto condivisibile come dato tendenziale, non appare sufficientemente specifica, essendo analizzati i canoni di noleggio in maniera cumulativa, nel corso dei sei anni, e non raffrontati al singolo contratto ed al singolo periodo.

In ogni caso, da un esame disaggregato, per quanto inevitabilmente sommario, emerge una assoluta incongruità dei canoni di noleggio praticati, quanto meno per alcuni anni o per alcuni contratti.

Infatti, come emerge dai prospetti sopra rappresentati, alla data del 1/9/2005 la Centro Servizi noleggiava alla Lumen beni per un canone annuo di € 51.840,00, interamente corrisposto come da fattura n. 2 emessa in data 28/4/2006 da imputare ai progetti formativi sopra specificati.

A tale data, stando alle fatture di cui sopra, la Centro Servizi disponeva di beni il cui valore di acquisto, iva inclusa, ammontava a 60.000,00 euro. Circostanza che appare coerente con i dati riportati in bilancio, dove, nell'inventario, alla data del 31/12/2005, alla voce "immobilizzazioni materiali" viene indicato il valore di € 52.400,00. Ammesso, dunque, che la Centro Servizi in data 1/9/2005 abbia noleggiato tutti i beni di cui disponeva – ed il che appare francamente poco credibile, basti, in tal sen-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

so, confrontare l'elenco del materiale noleggiato con quello riportato nella fattura di acquisto del 16/6/2005 – si avrebbe che il canone di noleggio, peraltro per un periodo di soli otto mesi, eguaglierebbe sostanzialmente il costo di acquisto della merce stessa, risultando platealmente antieconomico per il locatario.

Circostanza che appare confermata avuto riguardo alla natura del materiale oggetto di noleggio, quale si evince dal contratto datato 1/9/2005: il contratto, funzionale a quattro progetti formativi per una durata complessiva di 900 ore da svolgere a Messina, riguardava: n° 1 Fotocopiatore digitale multifunzioni; n° 15 tavoli a norma 626; n° 45 sedute dattilo ergonomiche a norma 626; n° 12 PC multimediali completi di tastiera, mouse e tappetini, e monitor corredati di sistemi operativi; n° 4 stampanti laser b/n formato A/4; n° 2 postazione docente (scrivania + sedia); n° 3 postazione personale amministrativo (scrivania + sedia); n° 1 Telefax. Materiale che, anche ad un occhio inesperto, pur acquistato nuovo, difficilmente potrebbe superare un costo dell'ordine di 20.000 euro. A ciò aggiungasi che non viene in alcun modo descritta la natura dei PC, del fotocopiatore, delle stampanti e del telefax, strumenti che, come noto, si deprezzano rapidamente e che, se di modesto livello, possono essere reperiti sul mercato a prezzi estremamente contenuti. Come detto il contratto prevedeva un canone di noleggio di €. 51.840, per un periodo di otto mesi, così ripartito: €. 33.600,00 oltre iva, per il noleggio, ed €. 9.600,00 (evidentemente oltre iva) per la manutenzione.

Si aggiunga che, da un confronto tra il materiale elencato nella fattura emessa da Consorzio Noè e quello elencato nel contratto di noleggio del 1/9/2005, emerge, per un verso, che non tutto il materiale acquistato è stato successivamente noleggiato con il contratto in questione; per altro verso che in detto contratto risultano elencati arredi che non pare siano presenti nella fattura di acquisto (per esempio le 45 sedute dattilo), dei quali, pertanto, la società noleggiante avrebbe dovuto essere sprovvista.

Ragionevole, concludere, comunque, che il canone di noleggio e manutenzione sia stato notevolmente maggiorato rispetto al reale valore di noleggio di mercato. Tanto più che nessuna gara informale risulta effettuata e, in contrasto con la disciplina regionale, non risulterebbe documentata l'acquisizione di preventivi indipendenti.

Ulteriore conferma si trae dall'analisi effettuata dal consulente del pubblico ministero con la relazione integrativa depositata in data 15/5/2013. In proposito, dall'analisi dei beni indicati nel contratto di noleggio, confrontati con quelli riportati nelle fatture d'acquisto (si rinvia, in proposito, al prospetto allegato alla nota integrativa sopra menzionata determinato sulla scorta delle indicazioni fornite dallo stesso delegato della società interessata) il valore d'acquisto dei beni concretamente oggetto di noleggio con il contratto del 1/9/2005 ammonterebbe a € 26.530 oltre iva. Si conferma, dunque, l'assoluta sperequazione tra il canone praticato e il valore di noleggio di mercato dei beni²⁴⁰.

Situazione simile per il 2006: tra il 30 maggio ed il 20 giugno 2006 la Centro Servizi stipulava due contratti di noleggio con la Lumen, concedendo beni a fronte di un canone complessivo di €. 49.505,00, parte per un periodo di un anno, parte per un periodo di sei mesi²⁴¹.

²⁴⁰ Sperequazione che il consulente del pubblico ministero quantifica in € 32.588,00 ritenendo congruo, quale canone di noleggio, un importo non superiore al 40% del valore d'acquisto dei beni. Stima che, avuto riguardo alla natura dei beni, può considerarsi generosa in eccesso.

²⁴¹ Il canone relativo al contratto del 2/5/2006, pari a €. 33.205,00, sembrerebbe riscosso solo parzialmente, in base alla fattura n. 3 del 2/8/2006 per un importo di €. 16.602,50, alla fattura n. 3 del 9/9/2008 per un importo di €. 3.000,00 (indicato come saldo 2006 e acconto 2007). Non si evince dagli atti il pagamento del residuo.

Il canone relativo al contratto del 20/6/2006, pari a €. 14.800,00, risulta interamente riscosso sulla base della fattura n. 2 del 2/1/2007.

Am

VALUTAZIONE DI NECESSARIA SEVERITÀ DEI RIMBORSI PER LE SOMME PRESENTATE

Alla data del 20/6/2006 la Centro Servizi, stando alle fatture sopra elencate, e senza tenere conto dell'ammortamento, avrebbe avuto in carico beni per un complessivo valore di acquisto, comprensivo di iva, di €. 83.460,80. Valore che, in realtà, non pare pienamente coerente con quanto riportato nel bilancio dove, alla data del 31/12/2006, alla voce "immobilizzazioni materiali", viene indicato un valore di €. 69.849,00 che, in ragione degli ammortamenti relativi al medesimo anno, è ridotto a €. 56.118,00. In ogni caso può concludersi che alla data del 20/6/2006 la Centro Servizi disponesse di beni materiali per un valore non superiore a €. 83.000, ragionevolmente più prossimo a €. 60.000. Malgrado ciò noleggiava tutti o parte di questi beni ad un canone complessivo di €. 49.505,00.

Se, poi, si ha riguardo al fatto che il noleggio di cui al punto 3 dell'elenco avrebbe durata semestrale, il complessivo canone annuale, ragguagliato, raggiungerebbe la cifra di €. 65.000 circa.

Anche in questo caso, dunque, un canone esorbitante, in quanto prossimo, se non superiore, al valore del materiale noleggiato.

Valutazioni che appaiono confermate dall'esame dei contratti.

Il primo contratto, datato 2/5/2006 (con decorrenza 30/5/2006), funzionale al progetto denominato "educatrici-imprenditrici per l'infanzia" da svolgersi a Messina per la durata di 1430 ore, riguardava: n° 1 Fotocopiatore digitale a colori multifunzioni; n° 8 postazioni bi posto a norma 626; n° 15 sedute dattilo ergonomiche a norma 626; n° 9 PC multimediali con processore AMD Sempron 3000 e 2 con processore pentium 4 completi di tastiera, mouse e tappetini, e monitor corredati di sistemi operativi e licenze OFFICE suite; n° 6 stampanti laser b/n formato A/4; n° 1 postazione docente (scrivania + sedia); n° 2 postazione personale amministrativo (scrivania + sedia); n° 1 Telefax; n° 1 Lavagna luminosa; n° 1 lavagna a fogli mobili; n° 1 TV color PLASMA con DVD; n° 1 Video proiettore. Il costo del noleggio veniva fissato in euro 30.730,00 iva inclusa oltre €. 2.475,00 (non viene specificato se iva inclusa) per la manutenzione. Tra l'altro balza subito agli occhi come il canone della manutenzione, malgrado la presenza di un quantitativo di componenti elettronici non particolarmente dissimile dal contratto del 2005, venga indicato in euro 2.475,00 a fronte di €. 9.600,00 del contratto di appena un anno prima. Sintomo inequivoco della totale indipendenza del canone prospettato dal reale costo del servizio.

Il secondo contratto, datato 20/6/2006, funzionale al progetto denominato "addetto alla ristorazione" da svolgere in Patti per una durata di 1050 ore, concerneva: n° 1 Fotocopiante digitale a colori multifunzioni; n° 8 tavoli a norma 626; n° 15 sedute dattilo ergonomiche a norma 626; n° 12 PC multimediali completi di tastiera, mouse e tappetini, e monitor corredati di sistemi operativi; n° 3 stampanti laser b/n formato A/4; n° 1 postazione docente (scrivania + sedia); n° 1 postazione personale amministrativo (scrivania + sedia); n° 1 Telefax. Il tutto per un canone complessivo di €. 14.800,00 iva inclusa, per una durata di soli sei mesi e nove giorni.

Valgono le considerazioni sopra elencate circa il valore apparente del materiale ed il costo dichiarato del noleggio. Tra l'altro, come noto, nell'anno 2006 computer dotati di processore AMD Sempron 3000 o Intel Pentium IV, espressamente indicati nel primo contratto di noleggio, appartenevano sostanzialmente alla fascia bassa di mercato.

Ulteriore conferma si trae dall'esame analitico effettuato dal consulente del pubblico ministero con la relazione integrativa depositata in data 15/5/2013. Dal confronto tra i beni elencati nel contratto e quelli riportati nelle summenzionate fatture d'acquisto (si rinvia al prospetto allegato alla relazione integrativa) il consulente quantificava il prezzo d'acquisto dei beni apparentemente noleggiati con il contratto del 2/5/2006, in € 12.494 + iva. Palese, dunque, la sproporzione tra prezzo d'acquisto e cano-



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

ne di noleggio praticato²⁴². Quanto al contratto stipulato in data 20/6/2006 il consulente determinava il prezzo d'acquisto dei beni asseritamente oggetto di noleggio in € 24.063 + iva. Anche in questo caso emerge una sproporzione²⁴³ tra costo sostenuto per l'acquisto del bene e canone di noleggio praticato, a maggior ragione se si ha riguardo al fatto che il periodo di noleggio è di circa sei mesi.

Valutazione approssimativamente analoga potrebbe essere effettuata per il 2007.

I canoni praticati nel corso del 2007, sebbene per periodi inferiori all'anno, ammontano complessivamente a € 39.420,00²⁴⁴. All'inizio del 2007 la Centro Servizi, sulla base delle predette fatture, avrebbe potuto disporre di beni il cui complessivo valore d'acquisto ammonterebbe a € 84.378,80, ed il cui valore reale, secondo le indicazioni contenute nel bilancio, si aggirerebbe intorno ai 56.000 euro. I beni effettivamente disponibili alla data del febbraio 2007, tuttavia, erano certamente minori, dal momento che il contratto di cui al punto 2 dell'elenco (per un canone di € 33.205,00) aveva scadenza nel giugno 2007. Ne discende che il canone di 20.520 euro di cui al contratto sub 4, peraltro per un periodo di 11 mesi, appare eccessivo se rapportato all'ipotizzabile valore di mercato del materiale noleggiato.

In particolare dall'esame del contratto siglato in data 1/2/2007 si evince che il materiale asseritamente noleggiato consisterebbe in: n° 1 Fotocopiatore digitale multifunzioni a colori; n° 1 Fotocopiatore digitale multifunzioni b/n; n° 13 PC multimediali completi di tastiera, mouse, monitor e corredati di sistemi operativi; n° 8 stampanti laser b/n formato A/4; n° 9 Workstation a norma 626; n° 37 sedute a norma 626; n° 2 postazioni docente (scrivania + sedia); n° 2 postazioni personale amministrativo (scrivania + sedia + cassetiera); n° 1 Video proiettore; n° 1 TV color 32" al Plasma; n° 1 lavagna luminosa; n° 1 tavolo riunione; n° 2 armadi con scaffali.

Anche in questo caso appare possibile affermare che detto materiale, così come descritto, a maggior ragione se rapportato all'epoca di acquisto, difficilmente potrebbe avere un valore di mercato superiore a 20.000 euro; talchè il valore di noleggio non poteva che essere sensibilmente inferiore a tale cifra.

Circostanza confermata dall'esame analitico condotto dal consulente del pubblico ministero con la già menzionata relazione integrativa depositata in data 15/5/2013. Dal confronto tra fatture d'acquisto e beni elencati nel contratto, secondo lo stesso prospetto prodotto in sede di acquisizione di documenti, il consulente ha determinato il costo di acquisto di questi ultimi in € 32.643 + iva, giudicando, dunque, eccessivo il canone praticato²⁴⁵.

²⁴² Sproporzione che, secondo il criterio sopra indicato, il consulente del pubblico ministero quantificava in € 22.673,00.

²⁴³ Il consulente quantifica la sproporzione in € 2.708,00, calcolando, tuttavia, il canone congruo senza tener conto del fatto che il noleggio ha durata di circa sei mesi.

²⁴⁴ Il canone di cui al contratto del 1/2/2007, pari a € 20.520,00, risulta riscosso in base alla fattura n. 8 del 23/11/2007 per un importo di € 9.327,50 indicato quale acconto, ed alla fattura n. 3 del 4/3/2009 per un importo di € 11.192,50, indicato come saldo in riferimento all'anno 2007.

Il canone di cui al contratto del 20/7/2007 relativo alla sede di Randazzo, pari a € 1.400,00 risulta interamente riscosso in base alla fattura n. 12 del 23/11/2007.

Il canone di cui al contratto del 20/7/2007 relativo alla sede di Patti, pari a € 5.500,00 risulta riscosso in base alla fattura n. 11 del 23/11/2007 per un importo di € 5.200,00 indicato quale acconto.

Il canone di cui al contratto del 20/7/2007 relativo alla sede di Messina, pari a € 6.000,00 risulta interamente riscosso in base alla fattura n. 10 del 23/11/2007.

Il canone di cui al contratto del 20/7/2007 relativo alla sede di S. Stefano C., pari a € 6.000,00 risulta interamente riscosso in base alla fattura n. 9 del 23/11/2007.

²⁴⁵ Il consulente ha stimato la sproporzione in € 4.043,00, senza, tuttavia, tenere conto del fatto che il noleggio aveva durata inferiore all'anno.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Analoga valutazione può essere fatta, in termini analitici, con riferimento al contratto del 20/7/2007 relativo alla sede di Randazzo: per soli tre mesi viene concordato un canone di €. 1.400,00 (che ragguagliato a dodici mesi è pari a €. 5.600,00) per il noleggio: di un videoproiettore, di una lavagna luminosa (della cui esistenza, come si dirà, è lecito dubitare) e di un pc portatile. Stando alle fatture la lavagna luminosa sarebbe stata acquistata nel 2005 al prezzo di €. 450,00 più iva; il videoproiettore sarebbe stato acquistato nel 2006 al prezzo di €. 918,00. Quanto al pc portatile questo potrebbe individuarsi in uno dei Pc genericamente elencati nella fattura risalente al giugno 2005 per un prezzo unitario variabile tra €. 750 e €. 1.000 oltre iva. Talchè materiale non più nuovo, che nuovo avrebbe avuto un valore dell'ordine di €. 2.500,00, è stato noleggiato al canone trimestrale di ben 1.400 euro, cioè, sostanzialmente, ad un canone annuale di 5.600 euro, notevolmente superiore al prezzo di acquisto e, ancor di più, all'attuale valore di mercato.

Situazione ancora più clamorosa con riferimento al contratto di noleggio, parimenti del 20/7/2007, relativo alla sede di Messina. In merito a tale contratto la stessa Centro Servizi, con il prospetto consegnato in data 18/2/2013 alla Guardia di Finanza operante, indicava la provenienza dei beni dalla ditta Link s.r.l., come da fattura n. 159 del 4/9/2007. Tale fattura, datata 4/9/2007, ha come descrizione: "canone per il noleggio attrezzature aula multimediale relativa al progetto Capo Azienda per la durata di 180 ore a partire dal 23 luglio 2007", e prevedeva un canone di €. 600,00 iva inclusa. Pertanto, secondo lo stesso prospetto offerto dalla società, il materiale preso a noleggio dalla Link s.r.l. per 600,00 euro, veniva a sua volta noleggiato alla Lumen al canone decuplicato di €. 6.000, iva compresa.

Ma a ciò deve aggiungersi che alla data del 1/2/2007 era ancora in corso il contratto di noleggio stipulato il 2/5/2006. Quest'ultimo comprendeva, tra l'altro: n° 1 Lavagna luminosa, n° 1 Video proiettore, n° 1 TV color PLASMA con DVD.

In base alle fatture di acquisto della merce emerge che la Centro Servizi, ancora al settembre 2007, sembrerebbe essere stata in possesso di un solo videoproiettore – acquistato presso PC Service come da fattura n. 785/06 al prezzo di euro 918,00 iva inclusa, acquisto, peraltro, asseritamente operato in data 1/7/2006, dunque successivamente alla stipula del contratto del 2/5/2006 – e di una sola "lavagna luminosa", del cui acquisto si dà conto nella fattura del 16/6/2005 con riferimento a una lavagna luminosa 3M dal prezzo di €. 450,00 più iva.

Non si comprende, dunque, come gli unici beni apparentemente disponibili possano costituire oggetto di due diversi e contemporanei contratti di noleggio: quello del 2/5/2006 della durata di tredici mesi e quello del 1/2/2007.

Da ciò il sospetto che parte della merce indicata in contratto, in realtà non sia stata posta a disposizione del locatario.

La cosa diviene ancora più evidente con riferimento ai successivi contratti. Invero ancora un videoproiettore ed una lavagna luminosa costituiscono oggetto dei tre contratti stipulati il 20/7/2007 rispettivamente con riferimento a forniture destinate alle sedi di Randazzo, Patti e S. Stefano di Camastra. Come detto, però, in base alle fatture sopra elencate, al settembre 2007 Centro Servizi sarebbe stata in possesso di un unico "videoproiettore" (come detto acquistato con fattura del 1/7/2006) e di un'unica "lavagna luminosa" (come detto acquistata con fattura del 16/6/2005).

Ne discende che, benchè apparentemente in possesso di un unico videoproiettore, un simile apparecchio viene noleggiato contemporaneamente prima due volte (contratti del 2/5/2006 e 1/2/2007), poi quattro volte (contratti del 1/2/2007, 20/7/2007 sede Randazzo, 20/7/2007 sede Patti, 20/7/2007 sede

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

S. Stefano C.). Allo stesso modo, benchè apparentemente in possesso di un'unica "lavagna luminosa", anche siffatto apparecchio sarebbe stato contemporaneamente oggetto prima di due contratti di noleggio (contratti del 2/5/2006 e 1/2/2007), poi di quattro contratti di noleggio (contratti del 1/2/2007, 20/7/2007 sede Randazzo, 20/7/2007 sede Patti, 20/7/2007 sede S. Stefano C.).

Circostanza confermata dallo stesso prospetto proveniente dalla parte dove, in corrispondenza del contratto del 2/5/2006 il videoproiettore viene indicato come proveniente dall'acquisto effettuato presso Consorzio Noè con la fattura n. 7 del 16/6/2005; nel contratto del 1/2/2007 non viene indicata la provenienza della lavagna luminosa, così come non viene indicata la provenienza della lavagna luminosa e del videoproiettore relativamente a due dei contratti del 20/7/2007, mentre per un terzo contratto del 20/7/2007 la lavagna luminosa viene indicata come la medesima proveniente dal Consorzio Noè indicata in corrispondenza del contratto del 1/2/2007; a sua volta il videoproiettore viene indicato come il medesimo proveniente dall'acquisto presso PC Service del 10/7/2006, contemporaneamente indicato in corrispondenza del contratto del 1/2/2007.

Inevitabile ritenere, allo stato, che i contratti di noleggio abbiano, almeno parzialmente, anche natura fittizia, riferendosi, cioè, almeno in parte, a merce non posseduta dal noleggiatore e mai consegnata all'affittuario. Del resto non sfugge come detti contratti e le correlate fatture non siano accompagnati da documento di trasporto; ciò malgrado la merce venga apparentemente dislocata in zone territoriali anche particolarmente distanti tra loro.

Si può pertanto concludere che, anche con riferimento al 2007, il canone di noleggio indicato in contratto, pressochè interamente corrisposto e posto a carico dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana mediante ricorso a risorse del Fondo Sociale Europeo, fosse, quanto meno, sensibilmente maggiorato rispetto al valore reale del servizio, dunque funzionale a rappresentare costi fittizi allo scopo di sottrarre le risorse pubbliche di cui Lumen disponeva e che gestiva per conto della Regione Siciliana.

In particolare deve escludersi che tale maggiorazione sia frutto di incapacità gestionale di un raggio operato dai gestori di Centro Servizi ai danni della Lumen.

In primo luogo – e la circostanza è da sola sufficiente a confermare la natura dolosa della condotta – il rapporto apparentemente commerciale è intercorso tra soggetti facenti capo, sostanzialmente, al medesimo centro di interessi: come detto, infatti, la gestione della Lumen è riconducibile a soggetti riconducibili alla famiglia Sauta (Felicetto Graziella vicepresidente dal 2005, verosimilmente fino al dicembre 2007; Sauta Francesco vicepresidente dal dicembre 2012) ed alla famiglia Genovese/Rinaldi (Cannavò Concetta prima presidente fino al dicembre 2007, poi segretario-tesoriere dal dicembre 2012; Schirò Elena presidente dal dicembre 2007 al dicembre 2012. A sua volta Centro Servizi è riconducibile a Sauta Elio (o comunque alla moglie Felicetto Graziella), a Genovese Francantonio ed al cognato Rinaldi Francesco (v. § 6.1.4 e § 7.3). Nel caso in esame i contratti sono stati stipulati per Elfi Immobiliare da Felicetto Graziella e Schirò Chiara, rispettivamente mogli di Sauta Elio e di Genovese Francantonio; per Lumen Onlus da Cannavò Concetta, persona legata a Genovese Francantonio essendone (o essendone stata) – secondo quanto ricostruito dalla PG – la segretaria, oltre ad avere assunto incarichi in società riconducibili al medesimo Genovese²⁴⁶. La stessa, come evidenziato al § 17.1.5, amministra il patrimonio di quest'ultimo su indicazioni del medesimo. Evidente, dunque, che costoro abbiano

²⁴⁶ In particolare, come evidenziato dagli inquirenti, Cannavò Concetta sarebbe una collaboratrice di Genovese Francantonio e in servizio presso la segreteria di quest'ultimo, nonché componente del Consiglio di Amministrazione della Lumen e amministratore delegato di GE.P.A. s.r.l. e di GEFIN-Genovese s.r.l., nonché, fino al 6/9/2010, amministratore unico della Caleservice s.r.l.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

agito nell'esclusivo interesse della Centro Servizi e, tramite questa, dei gestori della società e dei titolari del relativo capitale.

Come sopra evidenziato, inoltre, Centro Servizi, almeno a far data dal 2006, ha operato in via pressoché esclusiva quale interfaccia delle organizzazioni Aram e Lumen, senza avere, sostanzialmente, altro scopo economico ed altre attività imprenditoriali. Inoltre la stessa si è sistematicamente rifornita (almeno in apparenza) presso aziende riconducibili al medesimo centro di interessi o a centro di interessi immediatamente collaterale, acquistando formalmente la merce destinata al noleggio presso società riconducibili a Lo Presti Natale, persona che – si è visto al § 7.10.1 – è profondamente collegata a Sauta Elio, o presso enti collegati alla stessa Lumen, quali il Consorzio Noè.

Ad ulteriore riprova degli intenti fraudolenti che hanno orientato la condotta basti osservare che le procedure di noleggio sono state sistematicamente realizzate in violazione delle prescrizioni contenute nella normativa in materia di finanziamento e gestione dei corsi di formazione, dal momento che quasi mai l'ente si è curato di conseguire e documentare preventivi indipendenti e completi (il che, tra l'altro, la dice lunga sulla qualità e serietà dei controlli posti in essere dagli organi regionali) e quando i preventivi sono stati formalmente acquisiti, ciò è stato fatto quasi sempre rivolgendosi a soggetti collaterali, cioè Lo Presti Natale.

Può concludersi, pertanto, che l'operazione avesse come unico scopo quello di rappresentare, nei confronti della Regione Siciliana, costi superiori a quelli reali allo scopo di distrarre le risorse pubbliche che costituenti finanziamenti vincolati alla realizzazione dei progetti formativi approvati.

Ne discende la sussistenza dei reati contestati atteso che, per un verso, si è proceduto ad un utilizzo non consentito delle risorse erogate dalla Regione a titolo di anticipazione; quindi si è utilizzata la documentazione (contratti e fatture) allo scopo di occultare la distrazione, conseguire l'approvazione del rendiconto ed ottenere l'erogazione delle quote a saldo.

Più complessa la situazione con riferimento agli anni successivi. Il meccanismo impiegato – in particolare il rivolgersi a società facenti parte del medesimo centro di interessi e costituite sostanzialmente solo a questo scopo – fa intuire che il medesimo fosse il risultato perseguito. Tuttavia la quantità di beni, nel frattempo, formalmente acquisita da Centro Servizi in rapporto alla consistenza dei contratti di noleggio, non consente una attendibile valutazione sintetica.

In particolare nell'anno 2008 i canoni di noleggio praticati ammontano a €. 28.170,00 (su 11 mesi), a fronte di arredi e attrezzature formalmente detenute da Centro Servizi per un ammontare complessivo (al valore di acquisto e secondo le fatture in atti) di €. 97.898,00 ed a fronte di immobilizzazioni materiali quantificate in bilancio, alla data del 31/12/2007, nella misura di €. 80.615,00, ridotte, in virtù degli ammortamenti, a €. 54.453,00.

Tuttavia, secondo l'analisi condotta dal consulente del pubblico ministero nella relazione integrativa depositata il 15/5/2013 i beni oggetto del contratto di noleggio datato 1/2/2008 avrebbero avuto un valore di acquisto di € 32.310 + iva, a fronte di un canone di noleggio indicato in contratto in € 28.170,00 iva inclusa. Anche in questo caso, dunque, sarebbe ravvisabile una sproporzione tra il canone praticato e quello che sarebbe stato equo secondo logiche di mercato, che, a parere del consulente, non poteva essere superiore al 40% del costo d'acquisto dei beni, pari, dunque, ad un massimo di € 12.924 + iva, con conseguente sproporzione quantificabile in € 10.551,00.

A conclusioni diverse deve pervenirsi con riferimento ai contratti datati 1/6/2011, 1/10/2011 e 1/1/2012. Sul Punto non sono condivisibili le conclusioni del consulente del pubblico ministero che

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

non tiene conto della durata dei contratti. In particolare i tre contratti, in sequenza, riguarderebbero i medesimi beni, noleggiati per periodi consecutivi, per un tempo complessivo di un anno e sette mesi.

Il canone indicato in contratto è sostanzialmente sempre lo stesso: nel primo contratto (€ 5.800,00) calcolato su un periodo di quattro mesi, nel secondo (€ 4.350,00) su un periodo di tre mesi, dunque pari a € 1.450,00 al mese; il terzo (€ 23.208,00) su un periodo di un anno, pari a € 1.934,00 al mese.

Secondo il conteggio effettuato dal consulente del pubblico ministero il costo di acquisto dei beni oggetto del contratto ammonterebbe a € 45.711,00 + iva. Il calcolo che consegue per la determinazione del canone congruo secondo i valori mercato, pare non tenere conto della durata del noleggio: il consulente ritiene che il canone complessivo andrebbe determinato nella misura del 40% del costo d'acquisto per il primo contratto; nella misura del 20% del costo d'acquisto per il secondo contratto; nella misura del 10% del costo d'acquisto per il terzo contratto, quindi facendo una media sulle percentuali (23,33%), determina il canone in € 10.664,00. La riduzione della percentuale è verosimilmente conseguenza dell'obsolescenza dei beni. Tuttavia non pare si sia tenuto conto del fatto che i primi due contratti hanno durata inferiore all'anno e complessivamente pari a sette mesi, sicchè, tra il primo ed il secondo contratto non potrebbe ragionevolmente pretendersi una riduzione (quanto meno significativa del canone), pena incorrere in contraddizione con le stesse argomentazioni del consulente che ha ritenuto congruo il canone annuale del bene nella misura del 40% del costo di acquisto.

Infatti, applicando il medesimo criterio utilizzato dal consulente per gli altri contratti (canone congruo non superiore al 40% del costo di acquisto su base annua), nel caso in esame si giungerebbe ad un valore massimo, su base annua, di € 18.284,40 + iva. Avuto riguardo al fatto che i beni sarebbero stati noleggiati per un periodo di un anno e sette mesi, dovrebbe concludersi che il canone concretamente praticato (pari a € 33.358,00 iva inclusa) non si discosti in maniera sensibile dal valore massimo secondo criteri di mercato.

Ne discende che il reato ipotizzato può ritenersi, allo stato sussistente, unicamente con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007, nonché 2008 limitatamente al contratto datato 1/2/2008.

§ 13.2 (Capi 35, 36 ordinanza del 9/7/2013) – noleggi da Trinacria 2001 s.r.l.

Dalla documentazione acquisita, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, è emersa la presenza di n. 6 fatture emesse dalla Trinacria 2001 s.r.l. tra il 2006 ed il 2007 nei confronti della ARAM per canoni di noleggio attrezzature relative a due contratti del 2006, per un ammontare complessivo di ben €. 146.400,00. In particolare sarebbero state rinvenute le seguenti fatture:

	IMPORTO I.V.	CAUSALE	TIMBRO	BONIFICI
n. 3 del 17.7.06	57.600,00	Vs. dare per il noleggio attrezzature e loro manutenzione come da contratto stipulato il 15/03/2006	no	IF2006A0021 per € 47.928,77; IF2006B0141 per € 2.754,83
n. 4 del 7.9.06	25.000,00	I° anticipo per noleggio e manutenzione attrezzature come da contratto del 01/09/2006	no	IF2006C0203 per € 6.916,40
n. 5 del 29.9.06	18.000,00	II° anticipo per noleggio e manutenzione attrezzature come da contratto del 01/09/2006	no	
n. 7 del 29.12.06	12.000,00	Vs. dare a saldo noleggio e manutenzione attrezzature come da contratto del 15/03/2006	no	IF2006C0203 per € intero
n. 1 del 21.2.07	28.800,00	Ricavi da noleggi e manutenzioni attrezzature saldo 2006	no	
n. 2 del 21.2.07	5.000,00	Ricavi da noleggi e manutenzioni attrezzature saldo 2006	no	

Tutte le fatture, secondo la contabilità della Trinacria 2001, risultano incassate e, dalla documentazione bancaria, i pagamenti risultano effettuati da Aram mediante bonifico sul c/c n. 1000/681 acceso da Trinacria 2001 presso la Intesa Sanpaolo filiale di Messina c.so Cavour.

Il tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

A quanto è dato comprendere dalla relazione del consulente del pubblico ministero e dallo stralcio dei verbali della Guardia di Finanza del 6/12/2012, del 22/2/2013 e del 4/3/2013, gli indagati e, in generale, le società interessate, non riuscivano a fornire il contratto di noleggio del 1/9/2006, né documentazione attestante la disponibilità, da parte della Trinacria 2001 s.r.l., del materiale oggetto di noleggio.

In particolare in occasione dell'accesso del 22/2/2013 Galletti Stefano, liquidatore della società, affermava: *«In merito alla riserva espressa in data 18.02.2013 relativamente all'esistenza di contratti di noleggio tra la Trinacria 2001 S.r.l. in liquidazione ed il centro di formazione professionale A.R.A.M. Onlus di Messina, dichiaro di aver contattato lo studio commerciale che, precedentemente alla data di assunzione del mio incarico di liquidatore della Trinacria 2001 S.r.l. in liquidazione, curava gli adempimenti contabili e fiscali della predetta società, al fine di sapere se era in possesso di documentazione concernente la stessa società; nell'occasione mi è stato riferito, dalla segretaria, che non erano più in possesso di altra documentazione oltre quella già consegnatami in data 12.06.2007».*

Il successivo 4/3/2013 Feliciotto Graziella dichiarava: *«In merito agli ordini di acquisizione emessi dall'A.G. in data 19.11.2012, 06.12.2012, 07.01.2013 e 18.01.2013, dichiaro che non sono in possesso di altra documentazione amministrativo-contabile oltre quella che Vi ha esibito nel corso delle operazioni di servizio, il liquidatore della società, dott. Stefano Galletti e che è stata analiticamente elencata nei verbali all'uopo redatti. Confermo i dati riportati nel presente atto e non ho nulla da eccepire sull'operato dei militari operanti...».*

Quanto al contratto del 15/3/2006, lo stesso, stipulato tra Sauta Elio, quale presidente dell'ARAM, e la moglie Feliciotto Graziella quale legale rappresentante della Trinacria 2001, reca come riferimento i progetti formativi nn. IF2006A0021, IF2006B0141, IF2006C0203 da svolgersi presso le sedi di Messina, Catania, Villafranca T., Roccalumera, Noto, Agrigento, Castelbuono e Palermo, inoltre prevedeva un canone di €. 69.500,00 per noleggio e manutenzione attrezzature.

■ Purtroppo non pare sia stata condotta un'analisi economico-finanziaria su detta società.

■ La scarsa documentazione rinvenuta in merito presso le società oggetto di verifica non consente valutazioni particolarmente approfondite.

In particolare non risultano rinvenute le fatture relative agli acquisti del materiale asseritamente oggetto di noleggio; così come, stranamente, non sarebbe stato rinvenuto il contratto di noleggio del 1/9/2006, benché allo stesso facciano riferimento, in maniera espressa, almeno due fatture, per l'importo complessivo di € 43.000,00; nonché, implicitamente, altre due fatture, per un importo complessivo di € 33.000,00 le quali recano come causale il riferimento a noleggio e manutenzione attrezzature per il 2006, sicché, non potendosi riferire al contratto del marzo 2006, che risulta saldato in relazione ad altri documenti fiscali, le stesse devono necessariamente riferirsi al fantomatico contratto del settembre 2006.

La mancanza di giustificazione delle operazioni appare, di per sé, estremamente sospetta. Tuttavia, in base all'incrocio degli elementi rinvenuti con gli altri frammentariamente emergenti dalla documentazione presente e dalla relazione del consulente del pubblico ministero, appare possibile affermare, con elevato grado di certezza, che il canone di noleggio oggetto delle fatture relative al 2006 sia, quanto meno nel complesso, sovradimensionato rispetto al reale costo del servizio e, come tale, funzionale a rappresentare nei confronti della Regione Siciliana costi maggiori rispetto a quelli reali e, comunque, a giustificare un indebito trasferimento di risorse dall'ARAM alla Trinacria 2001.